

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01029/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2024, proposto da Antonio Marino, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura dello Stato, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 19980/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata con l'atto di appello;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Ritenuto che la notificazione dell'atto di appello deve avvenire con le forme ordinarie in relazione alle parti già costituite in primo grado;

Considerata, per il resto, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione in via amministrativa di un avviso - contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello - nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a sette giorni continuativi nella sezione dedicata del sito internet della Amministrazione prima indicata o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni cinque dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nell'ulteriore termine perentorio di giorni tre dalla effettuazione della stessa.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione del Collegio in rito e in merito, autorizza la richiesta notifica per pubblici proclami nel rispetto delle modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 febbraio 2024.

Il Presidente
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO